

**IMMISSIONI IN RUOLO  
PERSONALE DOCENTE**

**A.S. 2023/24**

**MODALITÀ E CRITERI DI ASSUNZIONE**

***SCHEDA FEDRAZIONE UIL SCUOLA RUA***

## QUALI GRADUATORIE DI UTILIZZANO

### E relative percentuali

FASE ORDINARIA – POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO	
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE)	PER IL 50% DEI POSTI DISPONIBILI
GRADUATORIE DI MERITO CONCORSUALI (GMRE)	PER L'ALTRO 50% DEI POSTI DISPONIBILI
FASE RESIDUALE - POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO	
<p><b>“CALL VELOCE”</b> Con contratto a tempo indeterminato</p>	<p><b>Se residuano ancora disponibilità dopo le fasi precedenti (GAE/CONCORSI)</b>, il docente inserito nelle <b>GAE o nelle GMRE</b> (es. 2016, 2018, 2020) in una determinata Regione, può presentare domanda di partecipazione per un'altra Regione, scegliendo una o più province di una sola Regione. <b>Gli aspiranti inseriti nelle GAE possono, in alternativa alla presentazione della domanda in altra Regione, presentare istanza per i posti disponibili in altre province della stessa Regione rispetto alla provincia in cui risultano collocati.</b></p> <p><b>Attenzione:</b> Chi è già di ruolo in anni precedenti o è stato destinatario di una proposta di assunzione a tempo indeterminato dalle procedure precedenti (GAE – concorsi) per l'a.s. 2023/24, non può presentare domanda.</p>
ULTERIORE FASE RESIDUALE - SOLO POSTI DI SOSTEGNO	
GPS I FASCIA POSTI DI SOSTEGNO (Contratto a T.D. finalizzato al ruolo)	<b>Se residuano ancora disponibilità dopo le fasi precedenti (GAE/CONCORSI), compresa la Call veloce, a livello di singola provincia</b> , sono utilizzate le <b>graduatorie di I fascia delle GPS del sostegno compresi gli elenchi aggiuntivi</b> della medesima provincia.
<p><b>“CALL VELOCE” –</b> GPS I FASCIA POSTI DI SOSTEGNO (Contratto a T.D. finalizzato al ruolo)</p>	<p><b>Se a livello di singola provincia residuano ancora disponibilità di posto di sostegno, per esaurimento della relativa GPS di I fascia compresi gli elenchi aggiuntivi</b>, il docente inserito nella GPS di fascia di sostegno che non è stato soddisfatto nella provincia di inclusione, può presentare domanda di partecipazione per la stessa regione o altra Regione, scegliendo una o più province di una sola Regione. <b>Attenzione:</b> Chi è già stato destinatario di una proposta di assunzione a tempo determinato dalla medesima procedura o l'abbia rifiutata o non vi abbia partecipato non può presentare domanda.</p>

## SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

### Come avvengono le assunzioni

FASE ORDINARIA – POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO	
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE)	PER IL 50% DEI POSTI DISPONIBILI
GRADUATORIE DI MERITO CONCORSUALI (GMRE)	PER L'ALTRO 50% DEI POSTI DISPONIBILI
	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Graduatorie del concorso ordinario 2016:</b> si scorrono le graduatorie per il 100% dei posti e fino al loro esaurimento. La graduatoria degli "idonei" è ormai decaduta in tutte le Regioni. Ai vincitori è garantita l'assunzione.</li> <li><b>Graduatorie del concorso straordinario 2018 + fascia aggiuntiva e Graduatorie del concorso ordinario 2020 (compresi gli idonei):</b> Se residuano posti dalle assunzioni da GM 2016 questi vanno, nel limite del contingente regionale: <ul style="list-style-type: none"> <li>alle graduatorie dello <b>straordinario 2018 + eventuale fascia aggiuntiva</b> per il <b>50%</b> dei posti residuati dalle assunzioni da GM 2016;</li> <li>alle graduatorie dell'<b>ordinario 2020</b> per l'<b>altro 50%</b> dei posti residuati dalle assunzioni da GM 2016.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>ES. 10 posti residuati dopo l'esaurimento della graduatoria del concorso 2016: 5 al concorso 2018 e 5 al concorso 2020 (in caso di posto dispari questi va al concorso 2020).</b></p> <p><b>In caso di esaurimento della graduatorie del concorso straordinario l'eventuale residuo confluisce nel contingente assegnato al concorso ordinario (e viceversa)</b></p>
FASE RESIDUALE	
CALL VELOCE	Si attiva la procedura della c.d. " <b>Call veloce</b> " solo se residuano posti dopo le procedure di cui sopra.
ULTERIORE FASE RESIDUALE – SOLO POSTI DI SOSTEGNO	
GPS I FASCIA POSTI DI SOSTEGNO + CALL VELOCE (Contratto a T.D. finalizzato al ruolo)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Per i soli posti di sostegno, e con riferimento alla singola provincia, si attinge alle graduatorie provinciali delle supplenze di I fascia ed elenchi aggiuntivi, solo qualora residuino ancora posti di sostegno dopo la "Call veloce".</li> <li>Solo se a livello di singola provincia residuano ancora disponibilità di posto di sostegno, per esaurimento della relativa GPS di I fascia compresi gli elenchi aggiuntivi, si attiva la <b>Call veloce</b>.</li> </ol>

<b>SCUOLA DI I E II GRADO</b>	
<b>Come avvengono le assunzioni</b>	
<b>FASE ORDINARIA – POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO</b>	
<b>GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE)</b>	<b>PER IL 50% DEI POSTI DISPONIBILI</b>
<b>GRADUATORIE DI MERITO CONCORSUALI (GMRE)</b>	<b>PER L'ALTRO 50% DEI POSTI DISPONIBILI</b>
	<p>1. <b>Graduatorie del concorso ordinario 2016</b>: si scorrono le graduatorie per il 100% dei posti e fino al loro esaurimento. La graduatoria degli “idonei” è ormai decaduta in tutte le Regioni. Ai vincitori è garantita l’assunzione.</p> <p>2. <b>Graduatorie del concorso straordinario 2018 + fascia aggiuntiva e Graduatorie del concorso ordinario 2020 e straordinario del 2020 (compresi gli idonei)</b>:</p> <p>Se residuano posti dalle assunzioni da GM 2016 questi vanno, nel limite del contingente regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle graduatorie dello straordinario 2018 + eventuale fascia aggiuntiva per il <b>60%</b> dei posti residuati dalle assunzioni da GM 2016;</li> <li>• il <b>restante 40% va così suddiviso: 50%</b> alle graduatorie dell’<b>ordinario 2020</b> e <b>50%</b> alle graduatorie del <b>concorso straordinario 2020</b> (sono compresi gli idonei).</li> </ul> <p><b>ES. 10 posti residuati dopo l’esaurimento della graduatoria del concorso 2016: 6 al concorso 2018 (60%) e ne restano 4 (40%): 2 (50%) sono assegnati al concorso ordinario del 2020 e gli altri 2 (50%) al concorso straordinario del 2020 (in caso di posto dispari questi va al concorso ordinario del 2020).</b></p> <p><b>In caso di esaurimento della graduatorie del concorso straordinario l’eventuale residuo confluisce nel contingente assegnato al concorso ordinario (e viceversa).</b></p>
<b>FASE RESIDUALE</b>	
<b>CALL VELOCE</b>	Si attiva la procedura della c.d. “ <b>Call veloce</b> ” solo se residuano posti dopo le procedure di cui sopra.
<b>ULTERIORE FASE RESIDUALE – SOLO POSTI DI SOSTEGNO</b>	
<b>GPS I FASCIA POSTI DI SOSTEGNO + CALL VELOCE (Contratto a T.D. finalizzato al ruolo)</b>	<p>1. Per i soli posti di sostegno, e con riferimento alla singola provincia, si attinge alle graduatorie provinciali delle supplenze di I fascia ed elenchi aggiuntivi, solo qualora residuino ancora posti di sostegno dopo la “Call veloce”.</p> <p>2. Solo se a livello di singola provincia residuano ancora disponibilità di posto di sostegno, per esaurimento della relativa GPS di I fascia compresi gli elenchi aggiuntivi, si attiva la <b>Call veloce</b>.</p>

**SCUOLA DI I E II GRADO**

**MATERIE STEM E CONCORSO STRAORDINARIO BIS**

**FASE ORDINARIA – POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO**

<p><b>CONCORSO STEM 2021 E 2022</b> (classi di concorso A020, A026, A027, A028 E A041)</p>	<p>A livello di singola regione e per le classi di concorso STEM, i vincitori del concorso STEM 1 (2021) precedono i vincitori del concorso STEM 2 (2022 - ordinario).</p> <p><b>ATTENZIONE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In caso di esaurimento della graduatoria dello STEM 1, i vincitori del concorso STEM 2 precedono gli idonei del concorso STEM 1.</li> <li>2. In caso di esaurimento delle graduatorie dei vincitori sia dello STEM 1 che dello STEM 2, gli idonei dello STEM 1 precedono gli idonei dello STEM 2.</li> </ol>
<p><b>CONCORSO STRAORDINARIO BIS</b> (Scorrimento graduatorie)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- È stato previsto che, limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia stato possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, <b>le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024.</b></li> <li>- Le graduatorie decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, <b>fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari</b>, da effettuarsi entro il limite dei posti attribuiti alla medesima procedura.</li> </ul>

## CRITERI GENERALI

GRADUATORIE DEI CONCORSI ESAURITE	<p><b>Nel caso in cui la graduatoria di un concorso (intendendo come tale l'intero novero delle procedure concorsuali, ordinarie e riservate, le cui graduatorie sono ad oggi vigenti) sia esaurita</b> e rimangano posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento.</p>
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO ESAURITE	<p><b>Nel caso in cui la graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capiente</b>, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali.</p>
COMPENSAZIONI	<p><b>Qualora, a seguito della prima assegnazione determinata a livello regionale, le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati a ciascuna classe di concorso o tipologia di posto per esaurimento delle graduatorie</b>, i dirigenti responsabili degli Uffici Scolastici Regionali procederanno – fermo restando il limite del contingente assegnato – a rimodulare la distribuzione del relativo contingente, destinando tali eccedenze a favore di altre classi di concorso o tipologie di posto per le quali siano ancora presenti aspiranti nelle graduatorie concorsuali o nelle GaE. Tale compensazione tra le classi di concorso/posti dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, sugli insegnamenti per i quali sia accertata la disponibilità del posto.</p>
PRECEDENZE (art.13 CCNI mobilità) (esclusivamente per assistenza al figlio/tutore legale/fratello/sorella, coniuge o genitore)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale:</b> Il sistema delle precedenze di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.</li> <li>• <b>Assegnazione della sede:</b> È assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, <b>nell'ordine</b>, dall'art. 21, dall'art. 33 comma 6 e dall'art. 33 commi 5 e 7 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (<b>secondo però i criteri stabiliti dall'art. 13 comma 1 CCNI Mobilità</b>).</li> </ul>
RISERVE DI LEGGE	<p>Bisogna tenere conto delle <b>quote di riserva ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e delle altre riserve previste</b>. <b>Attenzione:</b> la riserva di legge si applica sull'intera graduatoria (anche se divisa in fasce) e, nel caso delle graduatorie concorsuali, si applica considerando anche la graduatoria degli idonei (<b>vincitori e idonei, ai fini della applicazione della riserva, si considerano unica graduatoria</b>).</p>
PART TIME	<p>Al momento dell'atto dell'assunzione in ruolo è possibile chiedere la <b>trasformazione del rapporto di lavoro in regime di part time</b>. Ciò vale anche per i docenti assunti con procedura straordinaria finalizzata al ruolo l'1/9/22 e che avranno un contratto a tempo indeterminato con decorrenza economica l'1/9/23.</p>

## ACCETTAZIONE RUOLO E SUCCESSIVA ALTRA PROPOSTA PER LO STESSO ANNO SCOLASTICO (2023/24)

L'accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione (per stessa o altra classe di concorso o tipologia di posto), sia a tempo indeterminato che per le procedure a tempo determinato finalizzate al ruolo.

Chi accetta l'assunzione in ruolo **per l'anno scolastico 2023/2024** e successivamente (**anche dopo aver assunto servizio**) riceve un'altra proposta di assunzione, sempre relativa all'anno scolastico 2023/2024, la può accettare.

Ciò è possibile:

- indipendentemente dalla graduatoria da cui avviene la successiva nomina (GAE/Concorso/GPS I fascia sostegno);
- indipendentemente dalla tipologia di posto (comune/sostegno) o dalla classe di concorso (che potrebbe anche coincidere con quella di prima nomina);
- indipendentemente da quale sia la disponibilità della sede (stessa o diversa provincia o regione rispetto alla prima nomina).

### Eccezione:

*I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno (titolo conseguito nei corsi speciali riservati di cui all'art.3 del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21 nonché il personale di cui all'art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso Decreto Ministeriale è obbligato a stipulare, ai sensi dell'art.7, comma 9, del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21), non possono esercitare la successiva opzione dell'accettazione della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21.*

## ACCETTAZIONE IN RUOLO GIURIDICAMENTE 1/9/2023 ED ECONOMICAMENTE 1/9/2024

(se l'individuazione è successiva al 31/8/2023)

Personale docente individuato in ruolo dopo l'1/9/2023.

Il personale docente individuato in ruolo **dopo l'1/9/2023**, avrà un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1/9/2023 ed economica 1/9/2024. Gli sarà assegnata solo la provincia.

**Non assumerà quindi servizio nell'a.s. 2024/25.**

Presenterà domanda di mobilità per l'a.s. 2024/25 per l'assegnazione definitiva della scuola e svolgerà nella sede assegnata il periodo di formazione e prova.

## RUNUNCIA AL RUOLO: COSA SUCCEDDE

<p><b>GRADUATORIE AD ESAURIMENTO</b></p>	<p>La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata <b>dalla relativa e specifica graduatoria ad esaurimento per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato e dalle relative graduatorie di Istituto di I fascia.</b></p> <p><b>NOTA BENE:</b> <i>Nel caso in cui il rifiuto avviene per il sostegno (elenco che dipende dalle classi di concorso in cui si è inseriti in GAE) ciò non implica la cancellazione anche dal posto comune/classe di concorso correlata al sostegno.</i></p> <p>Si conserva titolo a rimanere <b>nelle graduatorie ad esaurimento per le altre classi di concorso per cui si è iscritto per altro posto comune nei casi di infanzia e primaria (es. nell'infanzia se si è rinunciato al ruolo dalla graduatoria della primaria e viceversa), nelle Graduatorie di merito di qualunque concorso e nelle GPS.</b></p> <p>In questi ultimi due casi il diritto a permanere riguarda anche l'eventuale classe di concorso/tipologia di posto per cui si è rinunciato alla nomina in ruolo da GAE.</p>
<p><b>GRADUATORIA CONCORSUALE (VINCITORI E IDONEI)</b></p>	<p>La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la <b>cancellazione immediata dalla relativa e specificagraduatoria</b> per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.</p> <p><i>es. se si rinuncia al ruolo per la A012 si permane nella graduatoria per posto di sostegno e naturalmente per altre eventuali tipologie di posto o classi di concorso in cui si è inseriti (es. A013).</i></p>
<p><b>FASCIA AGGIUNTIVA (D.M. n. 40/2020)</b></p>	<p>La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione <b>esclusivamente</b> dalla fascia <b>aggiuntiva</b> (es. se si è nella fascia aggiuntiva in Lombardia e si proviene da fascia concorso 2016 Calabria non si è depernati da quest'ultima se si rifiuta la proposta fascia aggiuntiva in Lombardia).</p> <p>Si conserva altresì titolo a permanere in tutte le altre graduatorie (GAE/GPS/GI/concorsuali).</p>
<p><b>CALL VELOCE (ANCHE DA GPS I FASCIA ED LENCHI AGGIUNTIVI)</b></p>	<p><b>In caso di rinuncia si decade <u>esclusivamente</u> dalle procedure di chiamata.</b></p> <p>Per cui, il docente resta a pieno titolo nella graduatoria di provenienza e in tutte le altre graduatorie in cui è inserito (GAE/GPS/GI/concorsuali).</p>
<p><b>GPS I FASCIA SOSTEGNO</b></p>	<p><b>In caso di rinuncia alla procedura si decade <u>esclusivamente</u> dalla stessa procedura</b></p>



## DIFFERIMENTO DELLA PRESA DI SERVIZIO

PER GIUSTIFICATI MOTIVI	<p><b>L'eventuale differimento della presa di servizio per un giustificato motivo</b> (es. malattia o altri motivi documentabili) comporterà anche il differimento della decorrenza economica. L'art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato anche dall'art. 560 del Dlgs 297/94) prevede infatti che: <b>“La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.</b> <b>Il docente dovrà farne ovviamente richiesta documentando il motivo del differimento.</b></p>
PER INCOMPATIBILITA' PREESISTENTI	<p>Rientrano nei “giustificati motivi” di differimento della presa di servizio <b>anche tutti quei casi in cui il docente abbia la necessità di regolarizzare rapporti di lavoro in essere al momento della nomina ed incompatibili con l'assunzione in ruolo</b> (ad esempio per le situazioni di chi ha la necessità di fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie) <b>o di dismettere attività imprenditoriali o commerciali o comunque per tutti quei casi di incompatibilità previsti dalla norma. Il docente dovrà farne ovviamente richiesta documentando il motivo del differimento.</b> In questi casi, però, <b>ad avviso della Federazione UIL scuola RUA</b>, il differimento dovrà avere una durata corrispondente al tempo strettamente necessario al fine di eliminare la incompatibilità in essere al momento della presa di servizio, trascorso il quale se non si prende servizio, si decade dalla nomina. <b><u>Non è infatti possibile “congelare” di un anno scolastico l'anno di ruolo qualora ci si trovi in casi di incompatibilità preesistenti all'assunzione in servizio.</u></b><sup>1</sup></p> <p style="text-align: center;"><b>ATTENZIONE!</b></p> <p><i>Sono comunque casi particolari per cui <b>consigliamo</b> al docente che ne faccia richiesta di procedere <b>per tempo relazionandosi con l'ATP/USR di riferimento e con il dirigente scolastico della scuola in cui dovrà assumere servizio per accertarsi che tale richiesta sia accoglibile</b> (su questo punto, infatti, non essendoci una chiara indicazione del Ministero, ci risulta che negli anni precedenti ci siano stati comportamenti difformi da parte degli Uffici scolastici nell'accettare o meno il differimento della presa di servizio per le cause appena elencate).</i></p>

<sup>1</sup> **Aspettativa per altro lavoro (art. 18 comma 3 CCNL/2007 o altre aspettative):** Il docente che ha in essere un altro contratto di lavoro o comunque una attività che risulta incompatibile con il contratto a tempo indeterminato (o finalizzato al ruolo), **non potrà fruire** di tale aspettativa per rinviare l'assunzione in servizio all'anno scolastico successivo. Tale aspettativa, infatti, è possibile ottenerla **solo dopo aver perfezionato il rapporto di lavoro presso la scuola**. Perfezionamento che prevede che al momento dell'assunzione in servizio il docente non deve trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla norma).

## CANCELLAZIONE DA ALTRE GRADUATORIE DOPO IL SUPERAMENTO DELL'ANNO DI PROVA

A partire dalle assunzioni per l'a.s. 2023/24 in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova (art. 13 comma 5 del D.lgs 59/2017).

**La cancellazione non riguarderà quindi i docenti che sono stati assunti l'1/9/2022 e a che avranno la conferma in ruolo l'1/9/2023. La cancellazione riguarderà i neoassunti l'1/9/2023.**

Pertanto:

- Tutti i **docenti immessi in ruolo l'1/9/2022 che hanno rinviato l'anno di prova all'anno scolastico 2023/24**, non devono essere cancellati da nessuna graduatoria (comprese le GPS) in cui eventualmente sono inseriti e possono partecipare alle immissioni in ruolo o alle supplenze art. 36 CCNL/2007 per l'a.s. 2023/24;
- Tutti i **docenti immessi in ruolo l'1/9/2022 che hanno già sostenuto o che sosterranno il colloquio finale entro il 31/8/2023** non devono altresì essere cancellati da nessuna graduatoria (comprese le GPS) in cui eventualmente sono inseriti e possono partecipare alle immissioni in ruolo o alle supplenze art. 36 CCNL/2007 per l'a.s. 2023/24.

Ciò **vale anche per i docenti assunti da straordinario bis o da GPS I fascia l'1/9/2022** i quali anche avendo superato l'anno di prova entro il 31/8/2023, e confermati in ruolo l'1/9/2023, potranno aspirare ad una nuova immissione in ruolo da graduatorie dove sono utilmente collocati oppure ricorrere all'art. 36 CCNL/2007.

## BLOCCO TRIENNALE MOBILITA' (secondo le attuali disposizioni di legge)

Blocchi per mobilità e assegnazioni provvisorie

- **Tutti i docenti immessi in ruolo con contratto a tempo indeterminato l'1/9/2023**, non possono presentare domanda di trasferimento o passaggio di cattedra o ruolo, provinciale e interprovinciale, per tre anni scolastici (incluso l'anno di prova).  
il vincolo non si applica:
  - in caso di sovrannumero o esubero;
  - se beneficiari dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste familiare con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso (o di inserimento nelle GAE).
- **Tutti i docenti contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo da GPS I fascia sostegno l'1/9/2023**, non possono presentare domanda di trasferimento o passaggio di cattedra o ruolo, provinciale e interprovinciale, per tre anni scolastici (incluso l'anno di prova).  
il vincolo non si applica:
  - in caso di sovrannumero o esubero.